



Comune di MARMIROLO

(Prov. di Mantova)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 16 del 20/04/2007

Successivamente variato con:

- **delibera C.C. nr. 11 del 18/02/2008**
- **delibera del Consiglio Comunale nr... 10 del 14/05/2020;**

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**
- Art. 2 - Definizione delle entrate**
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate**
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate**
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate**

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 8 - Attività di verifica e controllo**
- Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**
- Art. 10 - Diritto di interpello**
- Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali**
- Art. 12 - Sanzioni e Interessi**

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 13 - Contenzioso e tutela giudiziaria**
- Art. 14 - Autotutela**
- Art. 15 - Accertamento con adesione**

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 16 - Forme di riscossione volontaria**
- Art. 17 - Rimborsi**
- Art. 18 - Forme di riscossione coattiva**
- Art. 19 - Limite minimo dei versamenti , recuperi e rimborsi**
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento**
- Art. 21 - Dilazione dei versamenti in casi individuali ed eccezionali**
- Art. 22 - Compensazioni**

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 23 - Norme finali**
- Art. 24 - Entrata in vigore**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.

4. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per i quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto, da considerarsi prevalenti. Ove non adottato specifico Regolamento e/o per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente

regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché ed entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

Art. 5
Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta Comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6
Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 7
Soggetti responsabili della gestione delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli

tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata, i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

4. La Giunta Comunale può, nel rispetto delle procedure previste dalla specifica disciplina di settore, istituire un fondo per l'erogazione di un incentivo al personale addetto agli uffici del Comune, attribuibile, sulla base degli obiettivi raggiunti, in relazione a specifici programmi o progetti.

CAPO III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.

2. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.

Art. 10

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie di competenza comunale relative a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se soggetto diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale;
- la dettagliata illustrazione del caso prospettato, e la chiara formulazione del quesito;
- la firma del contribuente o del suo rappresentante legale;
- la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Sono considerate inammissibili istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative espresse con chiarezza.

3. L'Amministrazione comunale, attraverso il funzionario responsabile della gestione dell'entrata, fornisce risposta all'interpello entro 120 giorni dall'istanza, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente.

Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire risposta collettivamente garantendo alla stessa la necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione.

4. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.

5. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 3, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

6. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni applicabili, sono da ritenersi nulli.

7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 3.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,

salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. In caso di atti redatti con sistemi telematici, la firma autografa del funzionario designato, può essere sostituita dall'indicazione in stampa ai sensi dell'art. 1 c. 87 Legge 549/95.

3. Per la notifica degli atti di accertamento tributario nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del Comune, nonché gli atti afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, si applicano le ordinarie modalità di notifica:

- la notifica semplificata con raccomandata semplice di cui alla legge 296/2006 (la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza 104/2019);
- la notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- la notifica con atto giudiziario;
- la notifica con messo notificatore dell'ufficio tributi, se nominato;
- la notifica con messo comunale;
- la notifica tramite Pec che ha valenza di "raccomandata con ricevuta di ritorno".

4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

6. Il comune con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 relative all'efficacia del verbale di accertamento.

7. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

8 Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

9. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dalla normativa vigente.

10. L'accertamento esecutivo è stato introdotto dal comma 792, art. 1 della Legge 160/2019, al fine di accelerare la riscossione dei tributi locali, in primo luogo, eliminando la necessità di produrre un ulteriore atto che vada ad attuare la pretesa impositiva e in secondo luogo, riducendo le occasioni di ricorso alla giustizia tributaria soprattutto in relazione a pretese oramai definite nel merito. Gli atti dovranno contenere quindi:

- l'intimazione ad adempiere entro il termine per presentare ricorso nonché l'obbligo di versare gli importi indicati nell'atto che comprendono somma dovuta, interessi e sanzioni;**
- trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso diventa esecutivo ai sensi del comma 792 sopra indicato;**
- trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento la riscossione dell'ammontare dovuto è affidata alla riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento/ingiunzione fiscale, anche ai fini dell'esecuzione forzata.**

Art. 12 Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta né sulla attività di accertamento del Comune.

3. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13

Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del comune delegati dal Sindaco.

2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

3. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo nonché il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

Art. 14

Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;**
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;**

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e, qualora l'atto relativo risultasse già notificato, deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) doppia imposizione;**
- b) errore di persona;**
- c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;**
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;**
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;**
- f) errore sul presupposto del tributo;**
- g) evidente errore logico;**
- h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;**
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.**

Art. 15
Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 101 del 28/12/1999, :
2. Il presente istituto non può trovare applicazione nel caso di avvisi di liquidazione o quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, quali la rendita catastale, la superficie, o mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento.

CAPO V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16
Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 17
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 18
Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata dagli uffici, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.
2. Nell'atto di riscossione coattiva dei tributi, il relativo titolo esecutivo deve

essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19

Limite minimo dei versamenti, dei recuperi e dei rimborsi

- 1. Per ciascun tributo comunale, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono dovuti i rimborsi, sono stabiliti dai singoli regolamenti;**
- 2. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore di 15,00 € .**
- 3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**

Art. 20

Sospensione o differimento dei versamenti

- 1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.**

Art. 21

Dilazione dei versamenti per casi di temporanea ed obiettiva difficoltà economica

- 1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:**

- o fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;**
- o da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;**
- o da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;**
- o da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;**
- o da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;**
- o da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;**
- o oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.**

- 2. Il debitore deve presentare apposita istanza entro i termini fissati per il pagamento corredata di:**

- per le persone fisiche e per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati la documentazione attestante i redditi, i depositi bancari, la condizione**

lavorativa e ogni altro documento atto a comprovare la condizione di obiettiva e temporanea difficoltà economica;

- **per tutti gli altri soggetti (società e ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, enti commerciali ed enti non commerciali, etc.) la documentazione attestante i valori dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa redatta da un professionista iscritto albo, i depositi bancari e ogni altro documento atto a comprovare la condizione di obiettiva e temporanea difficoltà economica;**

3. Per rateizzazioni di debiti superiori a €. 50.000,00 il richiedente, a garanzia del debito, dovrà presentare apposita polizza fidejussoria che preveda espressamente:

- A) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale**
- B) la sua operatività entro un termine massimo di 20 giorni dalla decadenza della rateizzazione,**
- C) l'escussione su semplice richiesta del Comune.**
- D) La durata minima della fidejussione pari ad un anno oltre la scadenza prevista dell'ultima rata.**

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 12, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

8. In caso di impossibilità debitamente documentata, per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere quanto stabilito dalla normativa.

Art. 22

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione può essere effettuata sia relativamente allo stesso tributo che relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento sia alla stessa

annualità che ad annualità differenti; sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, apposita istanza in carta libera contenente tutti i dati relativi sia alle generalità fiscali del soggetto sia ai singoli tributi compensati.

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

